



COMUNE DI TRESIGALLO



Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AGLI UTENTI CHE RICHIEDONO AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n.29 del 25/05/2017

INDICE

ART.1 Ambito di applicazione

ART.2 Servizi scolastici ed educativi

ART.3 Criteri generali per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti

ART.4 Richiesta di agevolazione economica

ART.5 Modalità di attribuzione delle quote di compartecipazione

ART.6 Controlli e revoca dei benefici

ART.7 Contenzioso

ART.8 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

ART.10 Norme di rinvio

ART.11 Pubblicità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'erogazione di contributi e di servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini /utenti agevolazioni per il sostegno della famiglia o della persona.
2. Il presente Regolamento si applica ai servizi scolastici educativi e, in ogni caso a tutte le politiche sociali che la Giunta intenderà sottoporre ad applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre n 159 2013 "Regolamento concernente la revisione della mobilità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e ss. mm. e ii.

Art. 2

Servizi scolastici ed educativi

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati servizi scolastici ed educativi:
 - il trasporto scolastico;
 - la mensa scolastica;
 - pre o post scuola
 - i centri ricreativi estivi;
 - l'asilo nido

Art. 3

Criteri generali per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti.

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce le tariffe, per ogni singolo servizio.
2. Le fasce differenziate delle quote di compartecipazione o agevolazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi, sono stabilite nel presente regolamento;
3. Le fasce I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono le seguenti:

PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	QUARTA FASCIA
Da € 0 a 4.000,00	Da € 4.000,01 a 6.500,00	Da € 6.500,01 a 11.000,00	Da € 11.000,01 e oltre
Riduzione del 50% della tariffa	Riduzione del 33% della tariffa	Riduzione del 25% della tariffa	Tariffa piena nessuna riduzione

Le fasce dell'I.S.E.E. di cui sopra possono essere riviste con deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di uniformarle a quelle in vigore per le prestazioni sociali e/o assistenziali.

4. Ulteriori riduzioni o l'esenzione totale dal pagamento delle tariffe per i servizi di cui all'art. 2 per la famiglie residenti prive di reddito o in gravi difficoltà economiche, studenti a rischio di abbandono scolastico, vengono concessi dalla Giunta Comunale, con atto deliberativo sulla base dell'istruttoria presentata dal responsabile del servizio, su specifica e motivata richiesta degli interessati corredata da una relazione rilasciata dall'Azienda Speciale Servizi alla Persona.

Art. 4

Richiesta di agevolazione economica

1. La richiesta di agevolazione economica dovrà essere presentata su apposita modulistica redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale va dichiarato il valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, così come calcolato da un CAF autorizzato.
2. I termini per la presentazione della richiesta saranno fissati dal Responsabile del servizio in relazione alle necessità organizzative dello stesso.

Art. 5

Modalità di attribuzione delle quote di compartecipazione

1. Il Responsabile del Servizio interessato provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente determinazione della quota di compartecipazione dovuta dall'utente, sulle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, in base alla fascia di appartenenza ,
2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia presentata incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà all'utente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore.

Art. 6

Controlli e revoca dei benefici

1. Sono previsti controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni fornite dai richiedenti attraverso i quali si provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni stesse.
2. L'Amministrazione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati richiamati, anche al fine della correzioni di errori materiali o di modesta entità.
3. L'accertamento da parte dell'Amministrazione, dal quale risulti una dichiarazione mendace, costituirà presupposto, tra l'altro, per la revoca del beneficio e per il diritto al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
4. Il Responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Art. 7

Contenzioso

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

- 1 L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento devono avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, delle disposizioni in materia di misura minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da autorità competenti.
2. Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il responsabile del trattamento dei dati stessi.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative statali vigenti.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'anno scolastico 2017/2018.

Art. 11

Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. È fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.